



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/4452937

Sito internet: www.orsaferrrovie.it

E-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 10 Gennaio 2017

Prot. 03/SG/OR.S.A. Ferrovie

Trenitalia S.p.A.

Dr. Gino Colella
Direzione risorse Umane e Organizzazione

Dr. Pietro Diamantini
Divisione Passeggeri LH –Esercizio LH

Dr. Adriano Scapati
Divisione Passeggeri LH – Esercizio IC

Oggetto: nota Esercizio IC 1/18 del 03/01

La scrivente prende atto della nota 1/2018 emessa dalla Struttura IC in cui viene specificato “che la corretta esecuzione delle attività di controlleria sarà oggetto di verifiche sia a bordo che tramite sistemi online” e che “eventuali non conformità saranno oggetto di contestazione”.

In premessa, riteniamo incomprensibile l’atteggiamento provocatorio assunto dall’Azienda in tema di controlleria a bordo, su quanto concerne l’uso dei dispositivi elettronici in assegnazione al personale; considerato che -tra l’altro- in tema di obblighi datoriali sulle strumentazioni di lavoro l’impresa continua a rivelarsi inadempiente su molti aspetti - non ultimo quello della custodia e della ricarica delle attrezzature in dotazione al personale.

Ciò posto, consideriamo pacifico che il dispositivo tablet, di per sé, rappresenti uno strumento intrinsecamente collegato allo svolgimento della prestazione lavorativa nell’accezione del nuovo art. 4 comma 2 della legge 300/70.

Tuttavia, l’applicativo dedicato al controllo dei titoli di viaggio “Bordo Treno” è solo parte delle numerose funzioni in uso al Tablet e l’utilizzo del software si realizza in modo non decisivo rispetto all’uso del dispositivo Tablet nel suo complesso. In buona sostanza, ad avviso della scrivente, l’applicativo bordo treno ricade nella materia disciplinata dal comma 1 dell’art. 4 della sopraindicata Legge e non, come pare voi interpretiate, nella fattispecie prevista dal comma 2 del medesimo art.4. Questo anche in considerazione del fatto che, come dai voi stessi lasciato intendere nella nota in oggetto, il software “bordo treno” rappresenta, di fatto, un’apparecchiatura elettronica (passiva) di controllo e registrazione dell’attività del personale.

In questo senso giova peraltro ricordare che il Garante sulla Privacy con parere n. 547/2016 ha stabilito che “il datore di lavoro, pur avendo la facoltà di verificare l’esatto adempimento della



prestazione lavorativa ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la dignità e, in applicazione dei principi di liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali, informare in modo chiaro e dettagliato circa le consentite modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e l'eventuale effettuazione di controlli anche su base individuale".

Seppure l'Autorità in questione, nel caso di specie, è stata chiamata ad esprimersi sul controllo avvenuto genericamente rispetto ad uno smartphone assegnato ad un lavoratore, appare evidente che il principio sancito dall'organo di vigilanza in materia sia quello che stabilisce per il datore di lavoro l'obbligo di astenersi da tutte quelle attività idonee a realizzare il controllo massivo, prolungato ed indiscriminato dell'attività del lavoratore.

Infine, ricordiamo a quanti in indirizzo che ai sensi dell'art. 55 punto 3 del CCNL AF, in recepimento di quanto previsto dall'art. 4, legge 300/70 che il trattamento dei dati derivanti dall'installazione delle apparecchiature e/o dall'utilizzo degli strumenti utilizzati dal lavoratore nell'espletamento dell'attività lavorativa deve avvenire nel rispetto dei limiti dettati dalle norme di legge, previa adeguata informazione ai dipendenti sulle loro modalità d'uso e sulla modalità di effettuazione dei controlli.

Pertanto, in ogni caso, tutte le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 - sia quelle per cui l'utilizzo da parte dell'azienda comporti l'obbligo di accordo con le oo.ss, sia quelle per cui l'accordo non è previsto - possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ricordiamo inoltre che il lavoro del personale di accompagnamento è anche un lavoro di assistenza alla clientela e di gestione del materiale, quindi non è realistico pretendere che la contolleria venga effettuata in maniera capillare in tutti i treni non prendendo in considerazione la fluidità e la complessità della mansione. La mancanza di manutenzione nelle stazioni di ribattuta inoltre spesso complica la prestazione.

Alla luce di quanto su esposto invitiamo la struttura in indirizzo a provvedere ad un'immediata riformulazione della disposizione in oggetto.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Andrea Pelle
